



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [segreteria@assogas.it](mailto:segreteria@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 106/2017

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

**Documento per la consultazione n. 413/2017/R/gas**

**"Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione. Inquadramento generale e linee di intervento"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 10 Luglio 2017**



CONFINDUSTRIA

### **Osservazioni di carattere generale**

ASSOGAS ha accolto favorevolmente l'intento dell'Autorità di adottare misure volte ad integrare il mercato italiano con quello europeo attraverso il recepimento del Codice di rete su strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Regolamento (UE) 460/2017).

Condividiamo, infatti, la necessità indicata dal Regolatore di garantire l'efficienza del sistema, sia in un'ottica di tipo allocativo (favorendo l'utilizzo delle risorse esistenti), che produttivo (introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale), oltre all'esigenza di intervenire sulle modalità di aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto del gas naturale, anche per aumentarne la prevedibilità.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di far decorrere il quinto periodo di regolazione dall'anno 2020 in modo da prevedere l'applicazione di un periodo transitorio di due anni (2018-2019), ASSOGAS ritiene che si tratti di un valido accorgimento che consenta all'AEEGSI di definire in modo chiaro il nuovo assetto regolatorio. Tuttavia, in un'ottica di stabilità del sistema, occorrerà che le disposizioni transitorie siano individuate in modo da anticipare quanto sarà definito per il 5PRT che entrerà a regime a partire dal 2020. ASSOGAS, infine, concorda sull'opportunità di confermare per il 5PRT la durata di 4 anni del periodo regolatorio.

Per quanto concerne gli obiettivi generali individuati sia nel documento per la consultazione in commento, che nella precedente Delibera 82/2017/R/gas, la scrivente Associazione ritiene opportuno che sia dato maggior rilievo agli obiettivi di trasparenza, flessibilità ed economicità del trasporto.

Come evidenziato dal Regolamento europeo 460/2017, infatti, un aspetto primario deve essere attribuito all'esigenza di aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie del trasporto del gas e delle procedure utilizzate per fissarle così che gli utenti della rete possano meglio comprenderle e prevederle. Auspichiamo quindi che l'Autorità, sin dal periodo transitorio, introduca le disposizioni necessarie a garantire l'effettivo recepimento del suddetto principio comunitario.

In relazione, invece, all'introduzione di una maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto, si vuole sottolineare la necessità che il Regolatore, nel ripensare l'attuale metodologia tariffaria, tenga conto anche dell'ormai prossima scadenza di molti degli attuali contratti di importazione di tipo *long term*, in virtù dei quali era stato determinato l'attuale assetto di mercato.

Infine, riteniamo che, anche in un'ottica di coordinamento con la Strategia Energetica Nazionale (SEN), attualmente in fase di definizione da parte del Governo, le disposizioni che saranno emanate dovranno favorire la creazione dell'*hub* italiano del gas.

Per quanto concerne gli spunti proposti per il 5PRT, la scrivente Associazione intende sottoporre al Regolatore le seguenti osservazioni in relazione al capitolo 12 dal titolo "*definizione del servizio di trasporto ai sensi del Codice TAR*".

In merito alla possibilità di una modifica del trattamento tariffario delle reti regionali, si ritiene che la stessa debba avvenire per i soli soggetti che gestiscono congiuntamente sia tratti di gasdotti nazionali sia regionali. Diversamente per gli operatori che gestiscono esclusivamente tratti di rete regionale risulta opportuno che, almeno nella fase transitoria, venga confermata l'attuale struttura "a francobollo". Da ultimo si sottolinea la necessità che siano, comunque, confermate le modalità di calcolo del vincolo dei ricavi ammessi del servizio di trasporto attualmente in vigore.

Con riferimento, invece, alla possibilità che le reti di trasporto regionali possano essere ricomprese nelle concessioni di ambito della distribuzione, si rileva come le stesse siano classificate come tali in forza degli "*Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti*" di cui al Decreto Ministeriale 29 settembre 2005, in base al quale il Ministero dello Sviluppo Economico emana,

con cadenza più o meno annuale, un Decreto Direttoriale con il quale individua ed aggiorna l'elenco dei gasdotti facenti parte delle Reti di Trasporto Regionale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4, e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 164/2000, è di competenza del MiSE il compito di stabilire gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto, nonché di aggiornare il sopra citato elenco dei gasdotti regionali, ciò al dichiarato fine *"di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas"*.

Pertanto la *"possibilità di ricomprendere parte di tale rete .... (omissis).... nelle concessioni di ambito della distribuzione"* deve contemperare diverse esigenze e prerogative in capo ai vari soggetti istituzionali coinvolti.

In tale ottica vanno considerati tutti gli aspetti che impatterebbero su tale prospettiva ed in particolare:

- coordinamento con le gare d'ambito (e problematiche sulla tempistica);
- coordinamento normativo/regolatorio riferito alla valorizzazione di tali impianti, stante l'eventuale necessità di passaggio di tali assets da attività di "trasporto" a "distribuzione".

Alla luce di ciò ed in virtù della mancata individuazione delle garanzie regolatorie ed economiche indispensabili affinché una simile "trasformazione" possa essere attuata, la scrivente Associazione manifesta le proprie perplessità all'orientamento indicato dal Regolatore al paragrafo 12.7 del DCO 413/2017/R/gas, legate principalmente agli strumenti – ad oggi non noti – in base ai quali sviluppare quanto proposto.

ASSOGAS, infine, si riserva di esprimere ulteriori osservazioni sugli orientamenti proposti per il SPRT a valle della presente consultazione, nelle modalità e con le tempistiche già individuate dal Regolatore.

\*\*\*

Ausplicando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**  
**Associazione Nazionale Industriali**  
**Privati Gas e Servizi Energetici**

Ing. Marta Bucci  
Direttore Generale

